

(N. 34-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e Tesoro)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro per il Tesoro e *ad interim* per il Bilancio

NELLA SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1948

*Comunicata alla Presidenza il 5 agosto 1948*

Servizi di consegnatario-cassiere presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e la Direzione generale degli Istituti di previdenza.

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 883, la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza fu ripartita in due distinte Direzioni generali e cioè: la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e la Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Presso la Direzione generale unica vi era un funzionario che disimpegnava le funzioni di economo-cassiere.

Col disegno di legge in esame, tenendo presente che vi sono ora due Direzioni generali, si istituiscono due differenti ed indipendenti servizi di economato e cassa retti da due distinti funzionari.

Con lo stesso disegno si vuol dare una disciplina formale al servizio che sin'ora non si era avuta.

Infatti circa le funzioni di *economocassiere* della Direzione generale unica, vigeva solo la disposizione dell'articolo 8 del Regolamento 23 marzo 1919, n. 1058 (riferentesi alla Direzione unica), che concerne solamente l'attribuzione dell'incarico ad un funzionario dell'Amministrazione con l'obbligo di prestare una cauzione. E poichè in pratica si è applicato il regolamento 20 ottobre 1924, n. 1796, che riguarda le gestioni affidate ai *consegnatari-cassieri* delle Amministrazioni centrali, il disegno di legge in esame giustamente provvede a regolare la materia fondendo l'articolo 8 del

regolamento 23 marzo 1919, n. 1058, quanto alla designazione dei funzionari da incaricare del servizio, e da chiamarsi più appropriatamente *consegnatari-cassieri* e non *economi-cassieri*, con le norme corrispondenti del regolamento 20 ottobre 1924, n. 1796, che ne codificano le funzioni.

Il disegno di legge si compone di tre articoli.

Nell'articolo 1 si istituisce il servizio di consegnatario-cassiere presso ciascuna delle due Direzioni generali e si estendono alla gestione del servizio le norme del su citato Regolamento 20 ottobre 1924, n. 1796, escludendo però l'ingerenza della Ragioneria generale e del Provveditorato generale dello Stato, e salvo le disposizioni particolari di cui ai seguenti articoli 2 e 3.

La vostra Commissione però esprime alla unanimità parere contrario all'esclusione della ingerenza della Ragioneria generale e del Provveditorato generale dello Stato previsti dai commi 2 e 5 dell'articolo 2 del Regolamento

su citato e propone quindi l'approvazione dell'articolo 1 sopprimendo le parole «eccettuate comunque le disposizioni concernenti l'ingerenza della Ragioneria generale e del Provveditorato generale dello Stato».

Con l'articolo 2 si stabilisce il funzionario che deve disimpegnare l'incarico.

Nell'articolo 3 si statuisce la durata dell'incarico, l'autorità che lo determina e le altre modalità relative. In questo articolo la Commissione propone la soppressione delle parole «ed esclusivamente» nel primo comma, in analogia a quanto detto a proposito dell'articolo 1.

Onorevoli Senatori.

Con le modifiche su dette la Vostra Commissione vi invita ad approvare il disegno di legge, ritenendo opportuna l'istituzione di due consegnatari-cassieri distinti e una migliore disciplina del servizio.

TAFURI, relatore.

DISEGNO DI LEGGE  
DEL GOVERNO

(*Omissis*)

## Art. 1.

Ai servizi di economato della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e della Direzione generale degli Istituti di previdenza provvedono due distinti consegnatari-cassieri.

Alla gestione dei detti consegnatari-cassieri sono estese, in quanto applicabili, le norme del regolamento 20 ottobre 1924, n. 1796 per le gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle Amministrazioni centrali con le successive modificazioni ed integrazioni, eccettuate comunque le disposizioni concernenti l'ingegneria della Ragioneria Generale e del Provveditorato Generale dello Stato e salvo le disposizioni particolari di cui ai seguenti articoli 2 e 3.

## Art. 2.

Le funzioni di consegnatario-cassiere per ciascuna delle Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza sono disimpegnate da un funzionario di grado non inferiore al IX delle carriere amministrative o d'ordine del Ministero del Tesoro ovvero delle carriere di concetto o d'ordine della Ragioneria generale dello Stato.

## Art. 3.

Gli incarichi per le funzioni di consegnatario-cassiere di cui all'articolo precedente vengono conferiti, per un periodo di tre anni, con determinazione dei rispettivi Direttori generali, dai quali i consegnatari-cassieri, per tutto quanto riguarda le funzioni stesse, direttamente ed esclusivamente dipendono.

Tali determinazioni devono essere sottoposte al visto della Corte dei Conti.

Al conferimento degli incarichi di cui innanzi viene provveduto previo assenso della Direzione generale degli Affari generali e del

DISEGNO DI LEGGE  
EMENDATO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico.*

sive modificazioni ed integrazioni e salvo le disposizioni particolari di cui ai seguenti articoli 2 e 3.

## Art. 2.

*Identico.*

## Art. 3.

*Identico.*

*Togliere le parole: « ed esclusivamente ».*  
*Identico.*

*Identico.*

personale del Ministero del Tesoro se si tratti di funzionari della carriera amministrativa o d'ordine del Ministero stesso e previo assenso della Ragioneria generale dello Stato se si tratti di funzionari delle carriere di concetto o d'ordine della Ragioneria generale stessa.

I Direttori generali designano rispettivamente un direttore capo divisione che eserciti la vigilanza sui consegnatari-cassieri ai sensi del regolamento citato nel precedente articolo 1. La vigilanza contabile e le verifiche di Cassa sono affidate alla competente Ragioneria centrale.

*Identico*